



ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT  
"EVITA PERON"

dott.sa DESIDERIA RAGGI  
dott.sa GIADA BILLI

presentano:

# L'INCUBO PER ECCELLENZA: LA VIOLENZA SESSUALE

NORME VIGENTI A TUTELA DELLE VITTIME E  
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER PREVENIRE E IN CASO  
DI VIOLENZA SUBITA

A CURA DELLA CONSULTA CORPORATIVA DI FAENZA  
TEL.: 0546/667619



## Associazione culturale no profit "EVITA PERON"

COSTITUIAMO UN' ASSOCIAZIONE DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE, NON UN FREDDO MECCANISMO MESSO IN MOVIMENTO A BENEFICIO DI UNA CLASSE DETERMINATA, NEPPURE UN ORGANISMO CHE SI CURA DEL SOLLIEVO MOMENTANEO DELLE PERSONE CHE SOFFRONO OGNI GIORNO, BENSÌ UN' ORGANIZZAZIONE CHE CERCA CON LE PROPRIE FORZE DI RIGENERARE LA NOSTRA NAZIONE SIA SUL PIANO SOCIALE CHE SU QUELLO MORALE.

### I NOSTRI PUNTI CARDINE?

- PROMUOVERE, DIFFONDERE E DIVULGARE, IN QUALSIASI FORMA, DELLA CULTURA DEL RIFIUTO ASSOLUTO DI QUALSIASI PRATICA DI ATTACCO ALLA VITA UMANA FIN DAL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO, INTENDENDO QUALSIASI FORMA DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE CHE IN QUELLE ILLEGALI, AD ECCEZIONE DI CASI LIMITATI E COMPROVATI DI EFFETTIVO PERICOLO PER LA VITA DELLA MADRE;
- LA DIFFUSIONE DI UN MOVIMENTO DI COSCIENZA CHE PORTI ALL'ABROGAZIONE DELLA DISASTROSA LEGGE 184, AFFINCHÉ LE PRATICHE ABORTIVE SIANO RICONOSCIUTE COME FORME DI ASSSSINIO SUL PIANO DELLA VITA SINGOLA E COME PIANIFICATO TENTATIVO DI GENOCIDIO DEL POPOLO ITALIANI, SUL PIANO SOCIALE;
- ATTUAZIONE DI CONCRETE MISURE DI DISSUAZIONE E DI DETERRENZA NEI CONFRONTI DELLE POTENZIALI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, IVI INCLUSI : RICHIAMI A CONSULTORI FAMILIARI AFFINCHÉ ADOTTINO LA PARTE DELLA LEGGE 194 FIN'ORA RIMASTA LETTERA MORTA OVVERO ATTI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSUAZIONE CONTRO L'ABORTO, FORME DI SOSTEGNO MORALE E MATERIALE PER LE DONNE IN PARTICOLARE A QUELLE PRIVE DI OGNI SOSTEGNO FAMILIARE ;
- LA TUTELA IN OGNI FORMA POSSIBILE DELLA FAMIGLIA, COSTITUITA DA UNA DONNA, UN UOMO E DAI LORO FIGLI;
- IL CONTRASTARE ATTRAVERSO OGNI FORMA POSSIBILE E LECITA, GLI ABUSI PSICOLOGICI E FISICI CHE OGNI GIORNO SI CONSUMANO A DANNO DI DONNE, FANCIULLI E ANZIANI ;
- DIVULGARE L'AIUTO RECIPROCO TRA I SOGGETTI CHE COMPONGONO IL POPOLO ITALIANO.

CI STIAMO ATTIVANDO PER COMPIERE OPERE DI BENE A BENEFICIO DEI FANCIULLI, DELLE DONNE E DEGLI ANZIANI INGIUSTAMENTE TENUTI FUORI DALLA LORO ORBITA SOCIALE.

*Ad Andrea, mamma  
Mirco e Manu  
per la loro pazienza nell' avermi sopportata  
e per la fiducia che ripongono ogni giorno in me.  
Grazie, Desy.*

*A Stefano, Francy e Mirco  
Per la loro stima e per il loro sostegno  
in ogni piccolo passo nella nascita dell'Associazione.  
Grazie, Giada*

## PREFAZIONE

*Prendendo in considerazione gli ultimi incresciosi avvenimenti accaduti nell'ultimo periodo, abbiamo pensato che fosse utile informare la gente quanto sia gravoso affrontare il problema della violenza sessuale sia per la vittima che per le persone che le stanno vicino.*

*Questo libretto vuole sensibilizzare maggiormente tutti noi affinché si possano evitare il più possibile situazioni che oltrepassano ogni limite umano, situazioni ingiustificabili, incomprensibili alla morale ed alla intelligenza dell'uomo.*

*Pochi si rendono conto realmente che la libertà decisionale e sessuale di un soggetto non deve essere per alcun motivo calpestata e distrutta; a chi subisce una tale violenza rimane una ferita non rimarginabile per tutta la vita, un incubo concreto che devasta sia fisicamente che psicologicamente la vittima.*

*Il "carnefice" non è giustificabile, nel suo comportamento, in nessun modo; non ha nessun diritto di fare "propria" una persona, non ha nessun diritto di "giocare" con la vita altrui e di cancellare in pochi minuti la normale esistenza di un soggetto indifeso.*

*Ognuno di noi deve, nel proprio "piccolo", aiutare, in primis, le vittime di tali abusi e combattere quel muro di omertà che si va creando a causa dell'ignoranza e del perbenismo.*

## BASTA CON:



NON VEDO

NON SENTO

NON PARLO

**DIAMO VOCE ALLA NOSTRA COSCIENZA !**

## **PRIMA PARTE**

# **LA VIOLENZA SESSUALE**

## Etimologia della parola stupro

1. VIOLENZA CARNALE OVVERO ACCOPPIAMENTO SESSUALE IMPOSTO CON LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO NON CONSENZIENTE
2. ATTENTATO AL PUDORE, ATTO DI LIBIDINE, PROFANAZIONE.

### La violenza sessuale come reato nella storia

- Fin dal diritto romano, la *lex iulia de adulteriis*, stabilendo che ogni relazione sessuale al di fuori del matrimonio potesse essere perseguita da qualsiasi cittadino romano attraverso una *accusatio pubblica*, introdusse due nuove figure criminali: *adulterium e stuprum*.  
La loro distinzione si basava sul fatto che la relazione extra - matrimoniale si avesse con una donna già unita ad altri. Ma questo tipo di distinzione non era così rigorosa; vediamo, infatti, che la *lex iulia* sovente si trovava a valutare *adulterium* per entrambi i casi. Contro i colpevoli di *stuprum*, era concessa l'*accusatio pubblica iure extranei*, che si prescriveva in cinque anni.  
La trasformazione del regime giuridico dello stupro iniziò con Costantino, che restrinse il diritto d'accusa contro l'adulterio ai prossimi congiunti.  
Nel diritto giustiniano gli estranei non hanno più la facoltà d'accusare i colpevoli di stupro: l'azione veniva concessa solo a coloro che sono vittime della violenza per cui il reato tende a fondersi con il *crimen*.

### LA VIOLENZA SESSUALE OGGI

Quando si parla di violenza sessuale?

Quando l'atto sessuale è compiuto costringendo il partner con violenza o minaccia o servendosi del proprio ruolo di dominante anche psicologicamente nei confronti della persona più debole.

Il fine dello stupratore è quello di "aver" il corpo della donna, di sottometterlo alla sua volontà.

Gli articoli che regolano la violenza sessuale sono stati introdotti nel nostro codice Rocco con la **LEGGE 15 FEBBRAIO 1996 N. 66** affinché si avesse una tutela più coerente e specifica rispetto alle esigenze della collettività; inizialmente la violenza carnale veniva considerata come reato "*contro la moralità pubblica ed il buon costume*" (titolo IX, libro II, c.p.), ovvero sia contro un bene di carattere pubblico, il cui titolare era lo stato e non la vittima; dal 1996, invece, i reati sessuali sono stati inseriti tra quelli contro la persona. il bene giuridico tutelato non è più, quindi, la libertà sessuale in sé, bensì la tutela del soggetto, della sua integrità fisica, psicologica, spirituale, morale e sociale da fatti di violenza sessuale. Il legislatore ha posto la propria attenzione non più sullo Stato ma sulla persona; ciò appare certamente

un dato di grande valenza culturale e rappresentativa, determinando il rovesciamento dei valori socio - politici legati al bene giuridico in senso ascendente (persona, patrimonio, Stato) inquadrati, prima, in modo discendente (Stato, patrimonio, persona)<sup>1</sup>.

Inoltre si è anche provveduto affinché si unissero le fattispecie di violenza carnale, ovvero tutti quei comportamenti che prevedono la congiunzione carnale in altre parole l'introduzione del pene nel corpo, ed atti di libidine violenta, cioè comportamenti che caratterizzano rapporti erotici interpersonali, diversi dalla congiunzione carnale, in una sola: la cosiddetta **VIOLENZA SESSUALE**.

Il nostro codice statuisce all'art. **609 bis** che "*chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni . Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*

- 1) *abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto,*
- 2) *traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona."*

L'articolo in considerazione consiste nel costringere taluno a compiere / subire atti sessuali; la norma si prefigge la tutela della persona più specificatamente della sua libertà; in primo luogo la normativa vigente sanziona la condotta di tale reato per l'adozione di una nozione cumulativa di atti sessuali quindi eliminando la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine come invece sanciva la normativa prevedente; inoltre si stabilisce che, per quanto riguarda la così detta violenza presunta vediamo che, a differenza della norma abrogata<sup>2</sup>, tali ipotesi sono circoscritte a due soli casi: comma 2 n. 1 si occupa dei casi in cui avvengono atti sessuali su persona in condizione d'inferiorità fisica o psichica, non solamente deficienza temporanea ma anche perpetua come strato patologico.

Al n. 2 si riporta la disposizione della vecchia norma art. 519 comma 2 n. 4 ovvero "...è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona...".

Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Vediamo, ora, da più vicino la pratica della violenza sessuale tra più soggetti in concorso tra loro, che, purtroppo è un fenomeno che si sta velocemente dileguando negli ultimi tempi.

Questa fattispecie è stata presa in considerazione dal legislatore del 1996, introducendola nel codice penale **all'art. 609 octies** commi 1 e 2, c.p..

---

<sup>1</sup> *dott.sa Micaela Bruno, in Nota a Ufficio indagini preliminari , 17 Marzo 2000, Pescara "Su violenza e atti di corruzione in danno di minori".*

<sup>2</sup> ( art. 519 c.p. vecchia normativa: " ..alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto anni quattordici; 2) non ha compiuto anni sedici, quando il colpevole ne è ascendente o tutore, ovvero altra persona a cui il minore è affidato ..; 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica; 4) è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.")



È sufficiente la collaborazione di due soggetti affinché si costituisca il reato di violenza sessuale di gruppo anche se a volte si possono ravvisare due comportamenti distinti ma contemporanei da parte dei violentatori e non un unico ed identico atto.

Il tribunale di Reggio Emilia cita: "A giudizio del Collegio giudicante nel caso di una ragazza violentata da due soggetti, la violenza sessuale è stata sì commessa da una "pluralità" di agenti e l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale è stato sicuramente realizzato, così come si è avuto un contributo causale al verificarsi dell'evento da parte di ciascuno degli imputati; tuttavia non è stato rinvenuto l'ulteriore elemento, essenziale per la configurazione di un reato a concorso c.d. necessario, quale è il delitto in questione di gruppo, della volontà effettiva di cooperare alla realizzazione dello stesso. Dottrina e giurisprudenza sono sempre stati concordi nel sostenere la necessità dell'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato. I giudici hanno rilevato che, anche se la violenza sessuale è stata commessa nel medesimo contesto di tempo e di luogo, "le condizioni di ubriachezza" dei due giovani, il "luogo" di commissione del fatto, il "contegno" assunto da uno degli imputati nei confronti di altre persone e della persona offesa inducono a ritenere assente qualunque tipo di accordo tra gli imputati in relazione al comportamento da tenere nei confronti della vittima e a sostenere che la decisione di porre in essere gli atti sessuali sia stata presa da ciascun soggetto "in modo autonomo ed estemporaneo". A causa della breve durata degli atti stessi e della loro natura si è anche proceduto, e sembra potersi dire non a torto, alla qualificazione del fatto ascritto agli imputati come ipotesi di violenza sessuale di minore gravità ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 609 *bis* c.p.<sup>3</sup>".

Un aspetto problematico della legge è dato dalla prospettiva di un'attenuante delle "ipotesi di minore gravità" (art. 619 *bis* comma 2 c.p.): questa è stata determinata dall'esigenza di rendere inoperante la pena edittale prevista per la fattispecie unificata di violenza sessuale ed anche dalla mancanza di una disposizione relativa alle molestie sessuali. Va, infatti, considerato il rischio che la prassi si attesti sui minimi edittali per evitare risposte punitive non adeguate<sup>4</sup>.

Nell'episodio criminoso su esteso è stata identificata l'ipotesi di minore gravità, in quanto il fatto è stato di breve durata e la natura degli atti tale da consentire, pur in presenza di una descrizione normativa problematica, la configurazione dell'attenuante *de qua*.

Come già enunciato, l'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo è stato introdotto all'art. 609 *octies* nel codice Rocco, consistente in una fattispecie autonoma di reato sottratta al regime di perseguibilità a querela previsto per la violenza sessuale "monosoggettiva" è punita più gravemente (reclusione dai sei ai dodici anni).

---

<sup>3</sup> Tribunale , 10 Luglio 1997, Reggio Emilia

<sup>4</sup> " Un'ipotesi di violenza sessuale realizzata da parte di più persone non integrante il delitto di violenza sessuale di gruppo". Giurisprudenza di merito 1998 - dott.sa Marzia Rossi

Si è sottolineato che nella violenza sessuale di gruppo vi è "convergenza di decisioni e non coincidenza di *raptus* erotici": di conseguenza, ci si trova di fronte ad azioni in cui principale è l'elemento della "pianificazione" ed in cui i "correi" prima di perseguire l'atto sessuale in sé, rincorrono un culto della violenza.

Ai sensi dell'art. 609 *octies* c.p. la violenza sessuale di gruppo **"consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis"**.

Il significato dell'espressione "più persone riunite", altro non significa che per integrare la fattispecie bastino due persone "riunite" che forzino o inducano con violenza, minaccia o inganno un soggetto a compiere o a subire atti sessuali in analogia con altre fattispecie legali (art. 628 comma 3 n. 1 e 629 comma 2 c.p.).

La giurisprudenza ritiene che non sia sufficiente la mera presenza, sul luogo del reato, di almeno due persone riunite, ma necessaria è che vi sia una **"simultanea presenza ed interazione delle condotte"**.

#### DIFFERENZE TRA CODICE PENALE ITALIANO, TEDESCO, SLOVENO, FRANCESE E NORVEGIESE.

- Il codice penale tedesco del 1975 ex art. 177 (Violenza carnale) punisce "Chiunque, con violenza o minaccia... costringe una donna a congiunzione carnale extraconiugale con sé medesimo o con un terzo...". Ciò palesa che il marito tedesco può forzare la moglie al rapporto sessuale. Il marito italiano non può fare altrettanto perché l'art. 609- *bis* c.p. (Violenza sessuale) si riferisce a "Chiunque con violenza o minaccia... costringe taluno a compiere o subire atti sessuali". Inoltre, il codice penale tedesco valuta solo l'autore maschio su vittima femmina mentre il nostro codice considera "chiunque" e "taluno" quindi comprende anche l'omosessualità.
- Il codice penale sloveno del 1995 ex art. 180 (Violenza carnale) stabilisce: "Chi costringe a congiunzione carnale una persona del proprio o dell'altro sesso con la forza o con la minaccia attuale di una aggressione alla vita o alla incolumità personale è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni. Se il reato... è commesso in modo particolarmente crudele o umiliante... si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni...". Nella legge 66/96 la componente di modalità "...crudele ed umiliante..." non viene inclusa ma richiama alla mente il delinquente sessuale con "disturbo mentale" che agisce con "sevizie e crudeltà" le quali peraltro rientrano fra le aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n.4<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> *Sexual offenders: spunti di Criminologia e di Psicopatologia forense*

- Il Codice penale francese (in vigore dall'1 marzo 1994) raggruppa nella Sezione "Delle aggressioni sessuali" la violenza carnale, atti di libidine violenti e atti osceni.

Si legge che "costituisce aggressione sessuale ogni abuso sessuale commesso con violenza, minaccia, costrizione o inganno" (art. 222-22). Lo stupro è un "atto di penetrazione sessuale, di qualunque natura esso sia" (art. 222-23).

La pena minima è di dieci anni. Il reato si aggrava quando la vittima ha meno di 15 anni o quando il colpevole ne è l'ascendente legittimo (naturale o adottivo) o quando esercita sulla vittima una qualsiasi forma di autorità. Se si determina la morte della vittima, è punito con trent'anni di reclusione (art. 222-24); subentra l'ergastolo (art. 222-26) quando lo stupro viene preceduto, accompagnato o seguito da "torture o da atti di barbarie". L'art. 222-27 riporta quelli che una volta erano segnalati come "atti di libidine violenti" ed anche per questo reato il codice penale francese prevede circostanze aggravanti, in particolare quando la vittima è un minore di 15 anni.

L'esibizionismo sessuale fa capo a quelli che in precedenza venivano designati come "atti osceni". Basta che un maggiorenne eserciti "senza violenza, costrizione, minaccia, o inganno" un abuso sessuale sulla persona di un minore di 15 anni perchè si costituisca un reato (art. 227-25).

Questo articolo fa capo al pedofilo che agisce sul bambino tramite la seduzione, o sino al raggiungimento del proprio consenso. Nel caso, invece, che il minore abbia più di 15 anni e non sia emancipato con il matrimonio, gli abusi sessuali senza violenza sono punibili se sono stati commessi da un ascendente o da una persona abbia "autorità" sulla vittima.

- Il Codice penale norvegese inserisce i delitti sessuali fra quei reati "contro la morale" e l'art. 192 statuisce che: "Chiunque con violenza o generando timore per la vita o la salute di taluno lo costringe ad un atto indecente è punito per violenza carnale..."; l'art. 193 punisce invece chi "commette un atto indecente su una persona in stato di incoscienza o che per altri motivi non è in grado di reagire..."; l'art. 195 punisce chi "...commette un atto indecente su un minore degli anni 14..."

Sia l'art. 192 che l'art. 195 prevedono, in caso di morte o grave danno al corpo o salute o malattia contagiosa o sessualmente trasmissibile, una pena più grave (Legge n.35/1994).

L'art. 195 c.p. norvegese in caso di "infraquattordicenne" impone l'aggravante "se l'azione è commessa in modo particolarmente doloroso o offensivo", aggravante questa non prevista nel caso in cui la vittima abbia un'età al di sopra dei quattordici anni.

## LO STURPO IN CRIMINOLOGIA CLINICA E PSICOLOGIA

Quando ci troviamo di fronte ad uno stupro (rape) ci troviamo al cospetto di un delitto sessuale, nato da una motivazione a sfondo erotico dovuta a mancanza (deficienza) di controllo delle spinte lipidiche.

Secondo la Scuola di Chicago in base alla teoria criminologia delle aree criminali la delinquenza si associa con le caratteristiche dell'area in cui la popolazione vive e non con le affinità etniche o razziali. Gli stupri commessi a Bologna e Milano non dipendono tanto dalla nazionalità o razza di chi li ha commessi, quanto da fattori criminogeni sociali ed economici che in quelle realtà urbane esistono e favoriscono fenomeni criminali a sfondo sessuale, che possono essere commessi da chiunque è socio-criminologicamente predisposto<sup>6</sup>. Gli studi criminologici elaborati da C. R. Shaw e Mac kai ci insegnano che nelle zone urbane economicamente e socialmente depresse e ad alta concentrazione criminale il rischio di divenire giovani delinquenti è molto alto. Perché? L'agire criminale agisce da modello subculturale anche per il perdurare di particolari tradizioni malavitose in quelle determinate aree.

La violenza sessuale può costituire una condotta che a step assume connotati sempre più aggressivi sino ad arrivare alla morte della vittima. Spesso i reati di stupro possono essere seriali diventando così oggetto del criminal-profiling. Gli analisti dell' F.B.I. hanno identificato quattro tipologie di stupro in relazione alla psicologia e alla psicopatologia dello stupratore e sono :

1. **Power-reassurance rapist** ovvero quando la violenza sessuale è in primis espressione delle fantasie di stupro, che spesso comprendono false convinzioni sul piacere che la vittima può trarre dall'aggressione e sul successivo, ma sicuro, innamoramento del suo assalitore.
2. **Exploitative rapist** ovvero quando il comportamento sessuale è espresso come atto predatorio impulsivo, generalmente privo di ogni fantasia complessa e lungamente accarezzata.
3. **Anger rapist** ovvero quando la sessualità è al servizio di un intento esclusivamente aggressivo; può includere di solito momenti rivendicativi verso una categoria vittimologica nei cui confronti l'aggressore nutre sentimenti di ostilità e odio, ad esempio prostitute o soggetti di razza diversa.
4. **Sadistic rapist** ovvero quando le fantasie sono incentrate sul piacere che deriva dall'infliggere dolore e sofferenza alla vittima.

Lo stupratore è posseduto da forze incontrollabili che risiedono nella psiche, che governano la sua volontà e lo trainano verso "l'*acting out*".

Egli non riesce a controllare i suoi istinti devastatori, spesso anche perché non ha il controllo della propria aggressività.

Nella maggior parte degli stupratori, si verifica una forte compulsione, che altro non è che la tendenza opprimente ed irragionevole a commettere atti riconoscendoli dal soggetto come ingiusti ma contemporaneamente necessari in quanto la loro mancata attuazione provocherebbe solamente ansia ed angoscia.

Questo altro non è che un disturbo di personalità associato alla perversione sessuale.

L'inclinazione alla violenza sessuale può esprimersi anche attraverso forme non palesi, come il nascere di situazione di plagio nelle relazioni di coppia, sul luogo

---

<sup>6</sup> Dott. Saverio Fortunato, specialista in criminologia clinica

di lavoro tra superiore e dipendente, ancora nei rapporti tra medico e paziente, maestro e allievo, sostituendo alla subordinazione la superiorità psichica e il potere.

Sino qui si è parlato di violentatore al singolare, ma vediamo che ultimamente i fatti di cronaca ci riferiscono che i reati commessi a Milano e Bologna sono stati commessi da gruppi di persone che a turno hanno violentato le ragazze.

Perché agiscono in gruppo?

Gli aggressori agiscono in gruppo con le caratteristiche della banda giovanile criminale. Il loro scopo è quello di commettere reati a sfondo sessuale.

Nel branco il soggetto riesce ad affermarsi e ad ottenere consapevolezza di sé stesso e nel momento in cui partecipa ad azioni collettive violente, crede di essere considerato ed approvato, cosa che non riesce a sentire nel momento in cui è singolo individuo.

Ricerche ed esperienze criminologiche cliniche hanno dimostrato che i giovani delinquenti partecipano ad un delitto in gruppo perché esso è costituito da soggetti che hanno gli stessi problemi. *Inoltre, la criminologia clinica ritiene che la banda giovanile compensa affettivamente la disgregazione delle famiglia, che c'è dietro questi giovani delinquenti, i quali agiscono per favorire un comportamento criminoso dominato dall'impulsività collettiva più immediata, rimuovendo le contropunte individuali (che normalmente reprimono o controllano l'impulso libidico, volubilità, aggressività, comunicabilità per simboli, slogan, atteggiamenti e linguaggio stereotipati, anziché per le vie razionali)<sup>7</sup>.*

Agendo nel gruppo il singolo soggetto non si considera responsabile di fronte ad un agire collettivo sentendosi, paradossalmente, più sicuro e protetto nel compimento di atti che singolarmente non avrebbe mai compiuto.

## LA VITTIMA DELLA VIOLENZA

La violenza sessuale, nel momento in cui si esclude l'omicidio, costituisce la più grave dissipazione dello "spazio" personale, la prevaricazione di quel "involucro" più mentale che fisico che è il corpo.

La violenza sessuale viene vissuta come un'usurpazione della vita fisica e psichica della vittima generando un senso di panico incontrollabile; le reazioni emotive tipiche delle vittime di una violenza sessuale sono lo stato di shock, la paura, l'umiliazione, la depressione la vergogna.

La vittima di violenza sessuale non è solo tale ma anche testimone quindi "chiave" informativa degli elementi sul criminale.

C'è bisogno di un immediato accoglimento della vittima di violenza sessuale sin dal primo momento, accoglimento che si rispecchia nell'ascolto, nella rassicurazione, protezione, nel rispetto

In determinati soggetti la fase successiva allo stupro, fa nascere in loro uno stato di autodifesa che li porta a chiudersi in se stessi. In questa fase, se

---

<sup>7</sup> dott. Saverio Fortunato, *Specialista in criminologia clinica*

aiutate attraverso affetto e psicoterapia, le vittime possono capire realmente il significato della violenza sessuale e cercare di trovare la forza affinché superino l'avvenimento per proseguire oltre.

Ciò non vuol dire dimenticare la violenza subita perché incancellabile dalla mente; rimane sempre l'incubo nella psiche con il quale si deve imparare a convivere giorno dopo giorno.

Desideria Raggi

## LO STUPRO

Lo stupro è l'atto più violento e degradante di violenza sessuale, costituisce "un'intrusione nelle parti più private ed intime del corpo di una donna ed anche un'aggressione all'essenza del suo Io".

La violenza sessuale esercitata dagli uomini sulle donne si esprime sotto le più svariate forme e può colpire donne e ragazze di ogni età.

L'abuso sessuale significa violenza e affermazione di potere sul sesso femminile; l'obiettivo è generalmente quello di umiliare la donna. I motivi, che stanno alla base di simili gesti, possono essere molteplici.

Gli aggressori agiscono in modi molto diversi. Se l'aggressore è conosciuto dalla vittima cerca di conquistarsi la fiducia con l'inganno e di approfittare di un rapporto di dipendenza; lo sconosciuto, invece, sfrutta le occasioni che gli si offrono aggredendo, ad esempio, una donna sola che si trova in un luogo poco frequentato.

Nei casi di abuso, non ci troviamo mai di fronte a qualcosa che abbia a che vedere con la sfera della sessualità, infatti la sessualità è un momento di incontro piacevole tra due individui che provano reciproca attrazione. L'abuso è solo una manifestazione di forza con cui l'aggressore cerca di dimostrare a se stesso o agli altri il proprio potere.

La violenza carnale sulle donne delle popolazioni sconfitte in guerra era largamente praticata nel passato e, sebbene gli eserciti moderni la vietino, sia durante la seconda guerra, sia nelle guerre contemporanee che continuano ad insanguinare il mondo odierno, è stata e viene utilizzata come strumento per umiliare e annientare psicologicamente l'avversario. In ambienti criminali viene usata come punizione e minaccia, così come viene praticata nelle istituzioni carcerarie come affermazione di potere nella banda dominante.

Associare la violenza sessuale alla forza e al potere è una tradizione presente in molte culture umane primitive. Gli atti sessuali vengono, infatti, considerati una manifestazione di energia vitale e l'erezione maschile il simbolo della potenza: ovviamente si tratta di una confusione simbolica dovuta a ignoranza e percezione distorta. C'è da ritenere che in coloro che compiono abusi sessuali, l'eccitazione sessuale e l'aggressività non vengono ben distinte l'una dall'altra. In generale l'abusatore è una persona ostile che si sente sessualmente rifiutato e che manifesta odio e disprezzo verso le sue vittime, compiendo l'abuso prova l'eccitazione della vendetta e della sua affermazione personale verso un "nemico" creato dalla sua mente

(non è un caso che molti mariti pratichino gli abusi sessuali verso le loro mogli ritenute "colpevoli" di mancanze nel rapporto coniugale).

In Italia l'abuso sessuale è stato tollerato sino a pochissimo tempo fa e i processi per stupro venivano condotti all'insegna del più marcato disprezzo verso la vittima, verso la quale veniva scaricata la responsabilità di aver, in qualche modo, attivato la "naturale eccitazione" del colpevole!!!!!!!

### **QUALCHE CONSIGLIO PER DIFENDERSI...**

La donna, per natura, è di costituzione più debole rispetto all'uomo. La prestanta fisica dell'uomo nella maggior parte dei casi impedisce alla donna di difendersi.

Partecipare a corsi di autodifesa potrebbe rivelarsi utile permettendo alla vittima di reagire nei momenti decisivi.

Avere uno strumento di difesa può dare sicurezza, ma la cosa fondamentale è l'atteggiamento che bisogna adottare in certe situazioni. Essere decise e pronte a difendersi può scoraggiare l'aggressore che spesso e volentieri "gioca" con l'insicurezza della vittima.

### **QUALCHE CONSIGLIO PER PREVENIRE...**

Non vi sono ricette per poter essere immuni alle violenze, l'importante è evitare di trovarsi in situazioni o luoghi che aumentano la probabilità di un'aggressione, per questo motivo è importante seguire alcuni piccoli consigli utili:

- Qualora vi sentiste osservate provate a cambiare luogo e proseguire verso posti più affollati;
- Evitate i luoghi bui o poco illuminati;
- Non date troppa confidenza agli sconosciuti, mantenete le distanze;
- Se possibile, soprattutto di notte, non girate sole;
- Evitate di fare autostop, chi vi fa salire in auto potrebbe essere una brava persona ma anche un assassino, un rapinatore....
- Se siete in casa non aprite mai la porta agli sconosciuti.

### **SIETE STATE VITTIME DI UNA VIOLENZA SESSUALE? COSA FARE?**

**NON LAVATEVI!!!** Potrebbe cancellare le prove!!!

Correre invece presso uno dei seguenti servizi ( la scelta può dipendere dalla vicinanza) :

- un centro anti-violenza,
- presso un ospedale per essere visitate in un reparto di ostetricia e ginecologia,
- dal vostro ginecologo di fiducia,
- presso le associazioni di tutela e assistenza alla donna.

Verrete visitate e nell'occasione si provvederà a:

- prelevare il muco vaginale per accertare la presenza di sperma, infezioni e DNA del violentatore;
- eseguire altri prelievi ad esempio unghie, ano ecc..
- effettuare un prelievo di sangue;
- prescrivere le terapie ritenute necessarie;
- rilasciare una prognosi con l'indicazione dei giorni necessari alla guarigione.

Se ne sentite il bisogno potrete ottenere un recapito telefonico per avere un supporto psicologico e/o legale.

A questo punto sta a voi decidere se recarvi in un posto di polizia per fare una denuncia. In questo caso è necessario presentare in referto rilasciatovi in ospedale.

**NON ABBIATE TIMORE DI DENUNCIARE ALLE AUTORITA' IL REATO!!!**

La violenza sessuale è un reato contro la persona che non può essere giustificato in nessun caso; chi ne è vittima ha il diritto di essere tutelata nelle sedi opportune. Quindi:

- Nessuna vergogna o senso di corresponsabilità nell'episodio;
- La donna ha in diritto di dire di NO in qualunque momento!!!

**Questa volontà deve essere rispettata!!!**

### **PROBLEMI POST-STUPRO...**

Le risorse dell'individuo, unitamente al sostegno delle persone care e ad opportune condizioni di vita possono, come per ogni trauma, condurre al superamento graduale della ferita subita. In una percentuale significativa di casi, molto difficile da stimare con precisione, l'abuso sessuale genera però problemi di lunga durata o cronici.

L'abuso sessuale è un trauma, e come tale può dare origine a un serio problema come il Disturbo Post-Traumatico da Stress ( PTSD ). I ricordi, sotto forma di immagini, sensazioni, parole, odori, sapori, incubi notturni possono tornare frequentemente nella mente della persona abusata, con emozioni fortemente disturbanti come angoscia, panico, depressione o rabbia. Nella maggior parte dei casi la persona abusata cerca di tenere a distanza i ricordi fonte del dolore. Non è raro che, almeno in alcuni periodi della vita, la persona abusata abbia amnesie complete o parziali per i fatti avvenuti. E' come se una persona avesse a che fare con ricordi " indigesti ", che continuano a ritornare e con i quali bisogna lottare.

Alcuni dei problemi più tipici associati all'abuso sessuale sono i seguenti:

- **Tradimento:** Se l'abuso sessuale è avvenuto all'interno dei muri di casa, le persone abusate portano spesso con sé un senso di profondo tradimento arrecato loro dalla persona che si sarebbe dovuta occupare di loro; questo può comportare un profondo senso di sfiducia e di diffidenza nei confronti delle persone.
- **Autostima:** La persona che ha subito un abuso sessuale può avere un senso di



autostima cronicamente basso, a dispetto delle sue reali capacità e caratteristiche. E' come se si sentisse marchiata da un'esperienza della quale non ci si può liberare e che difficilmente si può condividere con qualcuno.

- **Problemi sessuali:** Nell'abuso sessuale intrafamiliare l'iniziazione alla vita sessuale esordisce all'interno di un clima insano, all'interno di rapporti inadeguati, con violenza psicologica. Questo può generare molti problemi, come l'evitamento della vita sessuale, una difficoltà ad identificarsi con un genere sessuale ben preciso, un comportamento omosessuale di ripiego a causa della paura nei confronti delle persone dello stesso sesso dell'abusante.
- **Depressione, ansia e panico:** Sono un sintomo frequente.
- Le persone che hanno subito abusi sessuali hanno, più frequentemente della media, sintomi psicosomatici, disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia, abusi di sostanze ( alcol, farmaci, stupefacenti ), una ridotta capacità nel controllo della rabbia e dell' aggressività, difficoltà significative nei rapporti interpersonali.

### **STARE VICINO A UNA DONNA CHE HA SUBITO UNA VIOLENZA SESSUALE...**

Forse pensi che se non fosse uscita di casa, a quell' ora, non le sarebbe successo nulla.

**Probabilmente ti senti impotente o frustrato perché non è andata a denunciare il fatto e non vuole farlo.**

Forse sei turbato perché ti ha detto che suo marito non rispetta il suo desiderio e le impone comportamenti che lei non accetta.

**DI FRONTE A FATTI DI VIOLENZA SESSUALE DA SCONOSCIUTI O ALL'INTERNO DELLA COPPIA, È FREQUENTE AVERE SENTIMENTI CONTRASTANTI. E' DIFFICILE USCIRE DAGLI STEREOTIPI CIRCA LA VIOLENZA SESSUALE ED AVERE UN ATTEGGIAMENTO VERAMENTE LIBERO DAL GIUDIZIO. LA DONNA STESSA HA AVUTO BISOGNO DI TEMPO PER CAPIRE CHE COSA LE È SUCCESSO, ACCETTARE LE PROPRIE AZIONI (DOLORE, COLPA, RABBIA, PAURA). POTREBBE ESSERE UTILE SAPERE CHE LA VICINANZA È PRESENTE COME AMICO, FAMILIARE E PARTNER È IMPORTANTE PER NON FARLA SENTIRE SOLA. TUTTAVIA SARÀ LEI A DECIDERE COSA FARE.**

**Forse provi rabbia perché questi fatti accadono ancora.**

Probabilmente come donna senti di avere paura che qualcuno possa fare a te quello che è stato fatto a lei.

**Forse pensi che, se fosse capitato a te, non avresti avuto la forza di superarlo.**

**Forse pensi che sia un fatto così grave da non sentirti in grado di starle vicino.**

Come donna accogliere il dolore di un'altra donna che ha subito violenza sessuale può significare identificarsi con lei e quindi "viverlo sulla propria pelle". Talvolta questo può portare ad allontanarsi da lei per evitare di soffrire.

Se sei il suo partner:

**Forse ti senti invaso dalla rabbia e dal dolore e non riesci ad occuparti di lei;  
Forse avresti voglia di farla pagare a chi le ha fatto del male;  
Probabilmente sei preoccupato per la salute fisica e psicologica della tua compagna;  
Forse la vedi soffrire e vorresti confortarla;  
Ti senti probabilmente in crisi dal momento che anche tu sei un uomo;  
Forse ti senti rifiutato da lei e condizionato dalla sua esperienza.**

Essere il compagno di una donna che ha subito violenze sessuali significa affrontare la rabbia per quanto è accaduto e fare i conti con la sensazione di avere subito una profonda ingiustizia. A questo spesso si accompagna un senso di impotenza nei confronti della sofferenza della donna, che talvolta non si sente in grado di parlarne con il proprio partner e tende a chiudersi nel proprio dolore o a cercare altre persone meno coinvolte con cui parlarne. Spesso i partner faticano ad accettare che per la donna la denuncia non è la soluzione. Non è detto, infatti, che, per lei, appagare il "bisogno di giustizia" sia una priorità. Per tutto questo può essere importante darsi la possibilità di parlare con qualcuno della propria sofferenza e delle proprie difficoltà.

Attualmente in Italia non esistono ancora servizi specifici per i parenti, i partner... di chi ha subito violenza, ma puoi rivolgerti a chi da anni lavora su queste tematiche o ai servizi sociali e di mediazione familiare.

**Molto spesso dopo uno stupro la vittima si chiude in se stessa,  
isolandosi.**

**Non vuole assolutamente parlare  
della sua terribile esperienza.**

**Perché: la violenza dello stupro rappresenta un grosso trauma  
psicologico che trova la donna indifesa e incapace di reagire.**

**Perché: temono l'incomprensione delle persone che le circondano.**

**Perché: hanno paura che l'autore della violenza possa loro fare ancora  
del male.**

**Perché: si vergognano e si colpevolizzano.**

**Le donne che hanno subito violenza  
hanno bisogno di poter contare su un'atmosfera  
di calda comprensione e di solidarietà  
che consenta loro di parlare.**

**La cultura della violenza sessuale...**

La violenza sessuale è frutto di un'ancestrale cultura maschilista e "*machista*", finalizzata al controllo del ruolo sociale della donna all'interno della società esistente. La donna è definita dal patriarcato come sottomessa ad un potere esclusivamente maschile, che vede proprio nel controllo del corpo e della sfera sessuale il suo principale strumento. Il carattere sessuale del mantenimento del potere da parte dell'uomo trae la sua forza dal radicamento sociale e culturale della violenza: la violenza pervade ogni ambito dell'agire umano, è lo strumento di controllo usato dal capitalismo per marginalizzare ed eliminare tutti coloro che disobbediscono al sistema di valori esistenti, per annientare l'espressione delle minoranze e delle fasce più deboli delle esperienze che si pongono fuori dai meccanismi di potere e sfruttamento imposti dalla società del consumo. La violenza contro le donne ha però una sua specificità incontestabile: la repressione e il controllo passato attraverso il corpo. Il corpo non è della donna: appartiene al sistema, le viene sottratto per diventare bene commerciabile e di consumo. Per l'uomo il corpo della donna rappresenta una fonte inesauribile di senso, è strumento di espressione del potere, merce di scambio attraverso la prostituzione, oggetto di consumo attraverso la pornografia e la manipolazione che se ne fa nei mezzi di comunicazione, mezzo di produzione e riproduzione. Per la donna il corpo NON È! Da sempre è stata addestrata a viverlo come un tabù, un oggetto estraneo e da razionalizzare, un possesso dell'uomo e del sistema produttivo.

La violenza sessuale sancisce questo possesso e attraverso il senso di colpa e la sottomissione della donna riafferma il potere maschile.

Ma l'uso del corpo come strumento di repressione non è solo fisico; colpisce la componente più intima dell'identità femminile, rende la donna schiava e la plasma secondo le sue necessità. La violenza sessuale è agita sistematicamente, in maniera organizzata. Vive nella complicità di un'intera società.

Prima complice è l'istituzione-famiglia, che inculca nelle bambine e nelle giovani la paura della violenza, dell'aggressione per la strada, che considera ovvio il sopruso sessuale, che incita le ragazze a sparire, a non mettersi in mostra per non correre rischi.

Si arriva al paradosso quando i genitori, per sentirsi sicuri, identificano nel "fidanzato" colui che può vegliare sulle loro indifese bambine, la loro guardia del corpo!

Seconda complice è la scuola, che non si sofferma ad analizzare la violenza sessuale tra compagni di studi, che non garantisce una parità di diritti e di espressione tra studenti e studentesse, che non si prende la responsabilità di parlare di sessualità, di chiarire i dubbi, alimentando così paure e sensi di colpa.

E le istituzioni? Quante ragazze in tribunale si sono sentite dire che lo stupro se lo sono cercato, che sono state provocanti, che è il loro atteggiamento ad essere scandaloso, non quello di chi le ha violentate, poverino, costretto dalla loro disponibilità.

E poi ci sono i mezzi di comunicazione, che di violenza sessuale parlano solo quando possono ottenere un qualche profitto, quando possono costruire il caso, quando possono giudicare, fare audience o aumentare le tirature.

Quanti altri sono i complici!

Intanto le donne vengono relegate nel ruolo di vittime, altro non possono essere. Vittime della violenza, della strumentalizzazione che viene loro costruita addosso, della paura di denunciare i propri persecutori, dell'impossibilità di liberarsene.

**NOI NON VOGLIAMO PIU' ESSERE VITTIME!!!**

Pensiamo che sia ora di abbattere questo muro di silenzio e di riprenderci il diritto alla vita, nella sua totalità, senza più violenza.

### **E PER FINIRE UN PO' DI STATISTICHE...**

Lo stupro e le molestie sessuali sono crimini che non vengono denunciati in misura adeguata. Il basso numero di denunce è la conseguenza di molti fattori, compresa la riluttanza a svelare l'episodio ed a parlarne con altri, la paura di rappresaglie o di un danno alla propria reputazione, la vergogna, la mancanza di fiducia nella capacità e nella volontà della polizia e del sistema giudiziario di risolvere il caso e portare il responsabile davanti alla giustizia. Di conseguenza, le statistiche basate sugli archivi criminali della polizia sono di utilità limitata per valutare la portata di questo problema.

Le domande sulle aggressioni sessuali, compresi, compresi lo stupro, il tentato stupro e gli atti di libidine violenta e le molestie sessuali, sono state incluse all'interno della terza ricerca internazionale sulle vittime della criminalità. La ricerca è stata portata avanti prevalentemente nelle aree urbane di undici paesi sviluppati, quattordici paesi in via di sviluppo e venti paesi in via di transizione. I risultati indicano che le donne che avevano subito una violenza sessuale andavano dall'1 all'8% nelle sei città analizzate dell'America Latina, dall'1 al 5% nelle sei città africane e da meno dell'1 al 3% in sei città dell'Asia. Nel rapporto della ricerca l'Istituto di Ricerca Inter-regionale sul Crimine e la Giustizia delle Nazioni Unite (URICRI) ha avvertito che questi risultati aiutano a svelare la portata "ampia" piuttosto che quella "reale" della vittimizzazione delle donne. L'URICRI ha anche indicato che, in media, nei paesi in questione un quarto dei tentativi di stupro e un terzo degli stupri veniva denunciato alla polizia.

Gli abusi sessuali durante l'infanzia vengono solitamente perpetrati da parenti stretti, insegnanti o altre persone che abbiano un'autorità su bambini e bambine. Secondo le ricerche condotte in 19 paesi i livelli di abuso sessuale oscillano dal 7 al 36% per le bambine e dal 3 al 29% per i bambini.

Per una vasta percentuale di donne, il primo rapporto sessuale non è consensuale. In una ricerca tra le donne dai 20 ai 22 anni a Dunedin, in Nuova Zelanda, il 7% riferiva che il primo rapporto sessuale era stato forzato. Una ricerca sulle studentesse keniate e mozambicane dai 12 ai 24 anni ha scoperto che l'8% delle ragazze intervistate ha avuto un primo rapporto sessuale forzato. In una ricerca nazionale sulla crescita delle famiglie condotta negli Stati Uniti, il 9% delle donne definiva il primo rapporto sessuale come "non volontario". Alle intervistate che riferivano di aver avuto il primo rapporto sessuale dopo i 15 anni e lo avevano definiti "volontario" è stato chiesto di dare un voto, su una scala da uno a dieci, al grado di "volontarietà" del primo rapporto (essendo uno l'estremo più basso): il 26% ha dato un voto inferiore a 5 ed il 7% ha dato un voto pari a 1.

Giada Billi

## SECONDA PARTE

# LA VIOLENZA SESSUALE A DANNO DI MINORI

## LA VIOLENZA SESSUALE A DANNO DEI MINORI

Come già annunciato nella prima parte, il reato di violenza sessuale è stato reimpostato ed introdotto nel codice penale dalla L. 66/1996.

Vediamo ora il reato a danno di minore.

Purtroppo quello della pedofilia è un'ombra mostruosa che già esisteva ai tempi dei Romani e Greci; oggi è una piaga sociale che non si riesce ad emarginare!

Negli'ultimi anni il legislatore ha cercato di emanare norme a difesa dei più piccoli ed indifesi abusati di violenza sessuale, considerando tale sia il rapporto completo ovvero la penetrazione carnale sia rapporti che si "limitano" alla masturbazione della vittima o del pedofilo davanti agli occhi del piccolo, riuscendo, così, ha superare la limitata ed inadeguata normativa previgente.

Prima dell'emanazione della L. n.66/96, il nostro codice penale ricorreva agli articoli:

art. 564 c.p. - incesto

art. 519 c.p. - violenza carnale

art. 521 c.p. - atti di libidine violenti

art. 530 c.p. - corruzione di minorenni

collocando a suo tempo la violenza sessuale tra i reati contro la morale pubblica.

Ora, invece, nel calcolare i danni riportati dal minore vittima, non viene solo commisurata la congiunzione carnale e la penetrazione ma anche, cosa molto importante, la grave lesione della libertà sessuale e l'integrità psicofisica. La persona non è considerata un oggetto passivo del reato ma è persona dignitosa dell'essere vittima e destinataria di forme precise di protezione.<sup>8</sup>

Cosa cerca di fare la legge?

Mira a tutelare i minorenni particolarmente quelli tra i dieci e i quattordici anni:

<b>Età minore vittima</b>	<b>Pena inflitta all'aggressore</b>
Minore di 10 anni	Da 7 a 14 anni di reclusione
Minore di 14 anni	Da 6 a 12 anni di reclusione
Minore di 16 anni	Da 6 a 12 anni di reclusione se l'aggressore è un ascendente, tutore, affidatario

Vediamo, poi, che con le nuove norme introdotte dalla L. 66/96, sono state inserite le cosiddette pene accessorie:

<sup>8</sup> Gianfranco Cifaldi "Pedofilia tra devianza e criminalità" Giuffrè editore

<b>Aggressore</b>	<b>Pena accessoria</b>
Genitore della vittima	Perdita della patria potestà
Soggetto	Interdizione perpetua dagli uffici di Tutore / curatore

➤ **Fase processuale**

Anche durante questa fase, il legislatore ha cercato di importare regole a tutela esclusiva del minore vittima:

- 1) Processi sempre a porte chiuse e possibilità di svolgerli in luoghi diversi delle aule di tribunale ma con tutte le attrezzature necessarie per il loro svolgimento;
- 2) Incidenti probatori attraverso modalità, luoghi e tempi decisi dal Giudice;
- 3) Dichiarazioni testimoniali sempre documentate integralmente con riproduttori fonografici o audiovisivi;
- 4) Supporto psicologico ed affettivo durante il procedimento del processo;
- 5) Avviso da parte della Procura della Repubblica direttamente al Tribunale dei minorenni dei reati commessi in danno di minori.

Se da una parte, con l'introduzione delle norme a difesa dei minori, si può affermare che vi è stato un avanzamento in tema di protezione giuridica, altrettanto non si può dire per quanto riguarda le situazioni di sfruttamento sessuale minorile; solo con l'introduzione della **L. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di schiavitù"** c'è stato un passo avanti in tal senso portando l'Italia a pari passo con gli altri stati dell'Europa.

Cosa cerca di fare la L.269/98, cerca di proteggere i minori oggetto sessuale e commerciale affermando l'inviolabilità della loro persona inserendo alla sezione I Capo III, libro secondo del codice penale, presso l'art. 600 (reato di riduzione alla schiavitù) gli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quarter, 600 quinquies e 601 comma 2 c.p., le nuove fattispecie di reato:

<b>Prostituzione minorile Art. 600 bis c.p.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetto che induce alla prostituzione è punito con reclusione da 6 a 12 anni e con multa da €. 15.400,00 circa ad €. 154.000,00 circa.</li> <li>- Soggetto che compie atti sessuali con minori con età compresa tra 14 e 16 anni, in cambio di denaro, è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni e con</li> </ul>
---	--

	<p>multa non inferiore ad €. 5.164,00 circa.</p>
<p><b>Pornografia minorile</b> <b>Art. 600 ter - quarter c.p.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetto che sfrutta minori di anni 18 per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è punito da 6 a 12 anni di reclusione e con multa da €. 25.000,00 ad €. 250.000,00 circa.</li> <li>- Alla stessa pena soggiace che commercia materiale pornografico di cui sopra.</li> <li>- Il soggetto che divulga, distribuisce o pubblicizza il materiale pornografico con il fine di adescare o sfruttare sessualmente minori di anni 18, è punito con reclusione da 1 a 5 anni e con multa da €. 2.582,00 ad €. 51.600,00 circa.</li> <li>- Soggetto che consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico è punito con reclusione fino a 3 anni e con multa da €. 1.549,00 ad €. 5.164,00 circa.</li> <li>- Soggetto che consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con multa non inferiore ad €. 1.549,00 circa.</li> </ul>
<p><b>Turismo sessuale</b> <b>Art. 600 quinquies c.p.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetto che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori è punito con reclusione da 6 a 12 anni e con multa da €. 15.490,00 ad €. 154.000,00 circa.</li> </ul>
<p><b>Tratta dei minori</b> <b>Art. 601 comma 2 c.p.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetto che commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione è punito con reclusione da 6 a 20 anni.</li> </ul>



<p><b>Circostanze aggravanti ed attenuanti 600 sexies c.p.</b></p>	<p>- nei casi degli artt. 600 bis 1°c., 600 ter 1°c E 600 quinquies c.p.: pena aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore di 14 anni.</p> <p>- nei casi degli artt. 600 bis 1°c. e 600 ter c.p.: pena aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da ascendente , genitore adottivo, dal loro coniuge o convivente, affini entro il 2° grado, parenti fino 4° collaterale, tutore o da affidatario.</p> <p>- casi previsti dal 600 bis 1° c. e 600 ter c.p.: pena aumentata se il fatto commesso con violenza o minaccia.</p> <p>- casi del 600 bid e 600 ter c.p.: pena ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera in modo che il minore riacquisti la propria autonomia e libertà.</p>
--	--

Quest'ultimo articolo prevede l'aumento o la diminuzione di pena in base ad alcuni criteri:

- 1) L'età del minore
- 2) La vicinanza emotiva di chi lo induce alla prostituzione
- 3) Le condizioni psicofisiche del minore
- 4) L'uso della violenza o minaccia

L'art. 85 c.p. sancisce che ***"nessuno può essere punito per un fatto considerato dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e volere"***

Riferimento importante non solo per motivare l'aggravante in riferimento ai 14 anni, ma soprattutto sulle scelte della legge in considerazione per tutelare i minori fino ai 18 anni.

La legislazione italiana ha sempre concepito la capacità di intendere e volere come processo del graduale sviluppo del minore in tre fasi:

- prima: dai 14 ai sedici anni
- seconda: dai 14 ai 18 anni
- terza: dal concepimento dei 18 anni

Nelle prime due fasi non vi è una regola generale ma la presunzione di capacità d'intendere e volere viene accertata caso per caso mentre al concepimento del diciottesimo anno, il soggetto acquista piena capacità di agire sin in materia civile che penale.

La legge n. 269/98 non fa altro che proteggere al massimo i minori dallo sfruttamento sessuale ai fini di lucro facendosi propria la definizione che si riscontra nella Convenzione delle Nazioni Unite su diritti del Bambino datata 1989 la quale definisce minore colui che non ha compiuto ancora i 18 anni riconoscendo,

però allo stesso tempo, maggiore responsabilità al minore in determinati settori della nostra società.

Infine la stessa legge prevede l'obbligo di denuncia del reato di prostituzione a danno di minore direttamente al Tribunale per i minorenni il quale deve adottare quei provvedimenti ritenuti utili per l'assistenza del minore procedendo d'ufficio nei casi di massima urgenza; tutto ciò perché i minori introdotti nel giro della prostituzione sono principalmente vittime e come tali vanno aiutati inizialmente facendoli uscire dal giro successivamente a superare il trauma psicologicamente e socialmente.

- Per quanto riguarda la pornografia minorile, invece, la vigente legge, rispetto alla legge Merlin, delimita rigorosamente tale reato; la definizione assunta di pornografia minorile altro non significa che: ***"materiale visivo che presenta bambini al di sotto dei 18 anni coinvolti in attività sessuali con adulti o con altri bambini o in pose erotiche che rivelano elementi di sfruttamento sessuale"***<sup>9</sup>.

Da qui si evince che, a differenza del passato, oggi la pornografia minorile è una forma di prostituzione ed in fatti vediamo che le pene inflitte ai soggetti rei sono eguali alle pene inflitte per la prostituzione.

Inoltre, non solo viene punito il soggetto che commercia materiale pornografico ma anche se tale materiale viene trasmesso via telematica.

Infine viene punito, per la prima volta, anche chi acquista, detiene o procura ad altri, anche gratuitamente materiale pornografico avente per oggetto minori.

Argomento di punibilità o meno per i soggetti che detengono questo tipo di materiale è stato centro di numerose discussioni con riferimento alla liceità o non dell'intervento nella sfera ritenuta privata, discussioni superate in quanto per prima cosa si deve tutelare il minore in qualsiasi maniera possibile e in secondo luogo tenere conto della relazione tra domanda e offerta di prostituzione e lo sfruttamento commerciale del minore quale tratto costitutivo della pornografia minorile.

Purtroppo, come si evince dalla legge, il termine *"pedofilia"* non compare in nessun articolo a difesa del minore abusato sessualmente.

Perché? Il legislatore ha preferito parlare di abuso sessuale a danno di minori e sfruttamento e pornografia minorile in quanto non esiste ancora sul piano clinico una definizione indubbia di pedofilia quindi la nozione generale di abuso sessuale permette una maggiore duttilità nel perseguire il reato.

Il concetto di pedofilia è generalmente classificato come malattia o disturbo della personalità provocando in sede di giudizio difficoltà enormi durante la verifica della capacità di intendere e volere richiesta per l'imputabilità o meno del presunto colpevole.

Da questo lato la legge 269/98 è debole perché non tutela a pieno i minori vittime di pedofili in quanto puniscono si coloro che detengono materiale pornografico o abusano a pagamento di minori, ma con pene molto inferiori ed addirittura con multe tipiche dei reati fiscali.

---

<sup>9</sup> Gianmarco Cifaldi : "Pedofilia tra devianza e criminalità" Giuffrè Editore 2004

**CONSEGUENZE DEGLI ABUSI A LIVELLO FISICO, SOCIALE ED EMOTIVO DEI  
MINORI ABUSATI SESSUALMENTE**

<b>ETÀ PRESCOLARE</b>	<b>LIVELLO FISICO</b>	<b>LIVELLO COGNITIVO</b>	<b>LIVELLO EMOTIVO - SOCIALE</b>
<b>3 - 5 anni</b>	1) Sviluppo abilità motorie ritardato 2) problemi durante il sonno come paura di o difficoltà nell'addormentarsi 3) incubi 4) dolori fisici e di natura psicosomatica	1) Ritardi nel linguaggio o poco comprensibile 2) Capacità maggiore nel capire che nell'esprimersi 3) Flashback di episodi traumatici che invadono la sua mente senza però riuscire a tradurli in parole.	1) Rappresentare durante i giochi dettagli dell'esperienza traumatica 2) Mostrare ansia, perdita di interesse nelle attività che generalmente accompagnano i bambini in questa fascia di età.
<b>6 - 12 anni</b>	Come sopra, abilità motorie ritardano anche se in questa fascia di età solitamente i bambini sono al quanto movimentati	1) Pensieri indesiderati 2) Eventi di ordinaria vita associati all'abuso percepiti in modo distorto generando paura terrore.	1) Vivere in stato di allarme per la paura di rivivere l'evento traumatico 2) Dubitare di tutti gli adulti 3) Manifestare aggressività 4) Manifestare con espliciti riferimenti e segnali l'abuso attraverso disegni o giochi

La sindrome di Gimmy non è altro che il legame che si instaura tra la vittima e abusatore.

La situazione che si viene a creare tra il minore e il suo l'abusatore è tale che il bambino si riconosce come un complice e non come vittima; ciò fa distaccare il minore dal gruppo dei suoi coetanei e nello stesso tempo fa nascere un forte legame tra i due soggetti considerando poi il fatto che la maggior parte dei casi di abuso sessuale a

danno di minore avviene tra le mura domestiche e pertanto la vittima ha già una relazione affettiva - sociale con il proprio abusatore.

Desideria Raggi

## **STOP ALLA PEDOFILIA!!!!!!**

### **GUIDA PER PREVENIRE L'ABUSO SESSUALE SUI BAMBINI**

In questa breve guida affronteremo il tema dell'abuso sessuale di cui possono essere vittime bambini e adolescenti, un fenomeno significativo nel nostro Paese, che richiede da parte dei servizi e delle istituzioni interventi tempestivi ed efficaci.

I tragici episodi oggetto delle cronache nazionali ed internazionali sollecitano negli adulti forti emozioni e sentimenti di rabbia, incredulità ed angoscia, ancor più nei genitori chiamati a garantire la felicità ed il benessere dei propri figli.

E' perciò più che mai necessario affrontare il problema andando oltre l'emotività, preoccupandoci di capire quali comportamenti si possono adottare per prevenire il verificarsi di un abuso, ma anche per aiutare nel modo migliore i vostri figli nel caso in cui dovessero esserne vittime.

### **CHE COS'È L'ABUSO SESSUALE ALL'INFANZIA?**

Si parla di abuso sessuale infantile quando un adulto sfrutta o utilizza a fini sessuali un/a bambino/a che non è in grado (per ragioni evolutive) di capire cosa gli sta succedendo.

L'abuso sessuale infantile può manifestarsi in diverse forme:

- Esibizionismo;
- Masturbazione tra adulti e bambini;
- Rapporto orale;
- Penetrazione;
- Utilizzo di bambini nella pornografia;
- Sfruttamento alla prostituzione minorile, etc.

Gli abusi possono essere limitati ad un solo episodio o ripetersi anche per molto tempo (a volte anche anni) fino all'età adulta.

Gli abusi sessuali hanno effetti estremamente dannosi su un bambino, interrompendo l'armonico percorso di sviluppo, con conseguenze che possono protrarsi fino all'età adulta.

## CHI SONO GLI ABUSANTI?

I pedofili possono appartenere a qualsiasi condizione socio-economica, professionale, religiosa o etnica; non appartengono a particolare classe di età. Sembra che solo in un ridotto numero di casi ad abusarne sia una donna.

Gli abusanti possono essere persone apparentemente rispettabili, gentili e premurose nei confronti del bambino; cercano di conquistarsi la sua fiducia e quella dei suoi familiari, di avvicinarlo senza destare sospetti e possono sottoporlo a forti pressioni affinché il bambino mantenga l'abuso segreto. Possono anche convincersi che ciò che stanno facendo non è affatto dannoso per il bambino.

A dispetto di ciò che molti credono, statistiche e ricerche internazionali hanno evidenziato come la maggior parte degli abusi sessuali dell'infanzia siano attuati da persone **conosciute dal bambino**.

Spesso queste persone fanno parte dell'ambiente di vita del bambino e possono essere familiari, amici, vicini di casa e più in generale soggetti che si occupano della sua cura.

## COSA SI PUÒ FARE PER PREVENIRE UN ABUSO SESSUALE?

- Occorre innanzi tutto ricordare che un adeguato ambiente familiare e affettivo garantisce il rispetto del diritto all'identità del bambino in ogni sua fase evolutiva.
- Ricordatevi che l'ascolto incondizionato del bambino è un punto fondamentale per comprendere i suoi bisogni e per dargli risposte adeguate.
- E' necessario educare i vostri figli alla conoscenza e alla consapevolezza del loro corpo.
- Va riconosciuta la sessualità del bambino come un importante ambito di equilibrio e di sviluppo affinché vostro figlio possa capire il limite tra la propria intimità e quella altrui.
- Partendo dalla curiosità del bambino è possibile introdurre il tema della sessualità usando termini consoni all'età dello stesso.
- Nel caso in cui abbiate preoccupazioni o dubbi a riguardo parlatene con esperti che possano aiutarvi e possano garantire ai vostri figli adeguati spazi di ascolti.

## COME SAPERE SE MIO FIGLIO È STATO ABUSATO?

Gli effetti dell'abuso possono produrre dei cambiamenti comportamentali del bambino che possono manifestarsi con disturbi relazionali, nelle abitudini quotidiane e possono quindi essere un segnale del suo profondo malessere.

E' molto importante porre attenzione ai vostri figli alla eventuale presenza di presenza di un disagio. Non esistono indicatori che possano rilevare con certezza un abuso sessuale; a volte, però, un bambino violentato può presentare i seguenti comportamenti che sono campanelli d'allarme:

- Comportamento particolarmente aggressivo
- Comportamento triste e solitario
- Continue lamentele su dolori fisici che non trovano una spiegazione medica
- Rifiuto di andare a scuola o calo del rendimento scolastico
- Timore degli adulti o di un adulto in particolare
- Difficoltà nelle relazioni coi compagni
- Comportamenti sessuali e/o sedottivi inappropriati alla sua età

### **COSA POSSO FARE PER AIUTARE UN BAMBINO VITTIMA DI UN ABUSO SESSUALE?**

Il momento più difficile e doloroso è quello in cui un bambino racconta ai propri genitori di aver subito l'abuso. Il bambino vittima di un abuso può vivere una profonda confusione, sentirsi colpevole, avere paura, custodire "un segreto".

Un comportamento attento e sensibile da parte dei genitori nel momento in cui il bambino riveli di essere stato abusato è fondamentale per il suo futuro benessere psico-fisico.

Ecco alcuni comportamenti da adottare per far fronte a questo momento così delicato:

- **Ascoltare** - l'ascolto del bambino implica una reale attenzione e un autentico interesse per ciò che il bambino dice
- **Crederci** - Crederci a quello che il bambino racconta assicurandolo:
  - Fate capire al bambino che gli credete;
  - Spiegategli che non è responsabile dell'accaduto e quindi non ha nessuna colpa;
  - Dimostrategli che siete dispiaciuti;
  - Rassicuratelo che ha fatto bene a raccontarvelo.
- **Riferire** - rivolgersi a professionisti esperti nelle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza; queste problematiche possono essere molto complesse e non è possibile per un genitore farsene carico da solo. E' importante allora, qualora sospettiate un abuso, rivolgersi ai servizi socio-sanitari e alle istituzioni del proprio territorio che potranno aiutare il benessere psico-fisico del bambino e potranno aiutare la famiglia ad affrontare il disagio derivante dall'abuso. Per quanto riguarda la segnalazione dell'abuso sessuale, le indagini, i provvedimenti

sul versante giudiziario è necessario far riferimento a Polizia, Carabinieri o direttamente alle Procure presso il Tribunale ordinario e il Tribunale dei minorenni. E' anche possibile la consulenza telefonica alle linee di telefono azzurro.

- **Sostenere** - i genitori costituiscono la risorsa più preziosa di cui il bambino dispone, grazie al loro aiuto e alla loro vicinanza una vicenda traumatica una vicenda traumatica come un abuso può essere superata: il recupero del bambino dipende, infatti, in gran parte del supporto delle persone che vivono con lui. Diventa allora di importanza vitale per il bambino ricevere dai propri genitori ciò di cui ha più bisogno: **AFFETTO E AMORE!!!!!!**

Giada Billi

## **BIBLIOGRAFIA:**

### **Siti internet:**

[www.Criminologia.it](http://www.Criminologia.it)  
[www.ti.ch.it](http://www.ti.ch.it)  
[www.vitadonna.it](http://www.vitadonna.it)  
[www.informagiovani.it](http://www.informagiovani.it)  
[www.azzurro.it](http://www.azzurro.it)  
[www.abusosessuale.com](http://www.abusosessuale.com)  
[www.ecomind.it](http://www.ecomind.it)  
[www.girlpower.it](http://www.girlpower.it)

### **LIBRI:**

G. Cifaldi "Pedofilia tra devianza e criminalità" Giuffrè editori  
Codice penale 1993, La Tribuna - Piacenza  
Codice penale 2001 - La Tribuna - Piacenza

### **BANCA - DATI:**

Juris Data Maior - DVD ROM  
Giuffrè Editore 1.2005